COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO - AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

LXXVII.

SEDUTA DI VENERDÌ 9 FEBBRAIO 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MIGLIORI**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **LUCIFREDI**

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 838

Comunicazioni del Presidente:

PRESIDENTE 838

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Concessione di un contributo straordinario di lire due milioni a favore dell'Associazione nazionale reduci garibaldini, per il funzionamento della Casa di riposo per vecchi garibaldini in Gaeta. (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*). (1763) 838

PRESIDENTE 838, 839
AMADEO, *Relatore* 838, 839
SAILIS. 839
TURCHI 839
NUMEROSO. 839
ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio* 839

Proposta di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Senatori BOERI e MERLIN ANGELINA: Disposizioni a favore dei farmacisti perseguitati politici. (*Approvata dalla XI Commissione permanente del Senato*). (1680) 839

PRESIDENTE 839, 841
TURCHI 840, 841
SPALLICCI, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità* 840
LUCIFREDI 840
RIVA, *Relatore* 841
COTELLESSA, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità* 841

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

CREMASCHI CARLO: Ricostituzione dei comuni di Gandellino, Valgoglio e Gromo, in provincia di Bergamo. (875) . . 841

PRESIDENTE 841, 842
MERLONI, *Relatore* 841, 842, 843
BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 841, 842
CREMASCHI CARLO 841
RUSSO CARLO 841
SAILIS. 842

Proposta di legge (*Rinvio della discussione*):

MARTINELLI e REPOSSI: Ricostituzione dei comuni di Rezzonico, Sant'Abbondio e San Siro, in provincia di Como. (1257) 843

PRESIDENTE 843
MOLINAROLI, *Relatore* 843

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

SCHIRATTI: Costituzione in comune autonomo della frazione Lignano-Bevazzana del comune di Latisana, in provincia di Udine. (1509) 843

PRESIDENTE 843, 844, 844

PAG.

MOLINAROLI, *Relatore* 843, 845
NUMEROSO. 844
SCHIRATTI 844, 845
BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 845

Proposta di legge (*Rinvio della discussione*):

BUCCIARELLI DUCCI ed altri: Costituzione in comune autonomo della frazione di Lippiano del comune di Monte Santa Maria Tiberina, in provincia di Perugia. (1565). 845
PRESIDENTE 845
MOLINAROLI, *Relatore* 845

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Adeguamento della misura dell'indennità chilometrica per il rimpatrio degli indigenti. (1729) 845
PRESIDENTE 845, 846
BIMA, *Relatore* 846
TURCHI 846
NUMEROSO. 846
BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 846
LOMBARDI RUGGERO 846

Disegno di legge (*Discussione*):

Istituzione dell'Ordine «Al merito della Repubblica Italiana» e disciplina del conferimento e dell'uso delle onorificenze. (*Approvato dal Senato*). (1665) 846
PRESIDENTE 846, 848, 853, 855, 856
NASI 847, 854, 855
CASALINUOVO *Relatore* 847, 848, 855
ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio* 847, 855
ROSSI PAOLO 853
SAILIS. 854
RUSSO CARLO 854
VIGORELLI 855
TURCHI 855

Votazione segreta:

PRESIDENTE 856

La seduta comincia alle 9.

RUSSO CARLO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Tozzi Condivi e Tupini.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Schiratti interviene alla seduta per la discussione della proposta di legge n. 1509.

Discussione del disegno di legge: Concessione di un contributo straordinario di lire 2 milioni a favore dell'Associazione nazionale reduci garibaldini, per il funzionamento della Casa di riposo per vecchi garibaldini in Gaeta. (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato). (1763).

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: Concessione di un contributo straordinario di lire 2 milioni a favore dell'Associazione nazionale reduci garibaldini, per il funzionamento della Casa di riposo per vecchi garibaldini in Gaeta, già approvato dalla I Commissione permanente del Senato, e sul quale la IV Commissione finanze e tesoro della Camera ha espresso parere favorevole.

Il relatore, onorevole Amadeo, ha facoltà di riferire.

AMADEO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge sottoposto al nostro esame riguarda la concessione di un contributo straordinario di 2 milioni di lire a favore dell'Associazione nazionale reduci garibaldini per il funzionamento della Casa di riposo per vecchi garibaldini in Gaeta e fa riferimento, per la spesa, all'esercizio finanziario 1949-50.

Come alcuni degli onorevoli membri di questa Commissione sanno, su interessamento del ex re, fu assegnata, appunto per istituire questa Casa di riposo per reduci garibaldini, un'ala di una caserma in Gaeta. Questa Casa di riposo era finanziata con un contributo annuo di 50 mila lire da parte dello Stato, con una erogazione straordinaria annuale di 75 mila lire da parte dell'Opera nazionale combattenti e con qualche altra somma versata, ad integrazione dei precedenti contributi, dalla Presidenza del Consiglio.

Successivamente, questo contributo statale fu elevato a 500 mila lire e nel 1948 a 800 mila lire. Nonostante questo aumento, la Casa di riposo per reduci garibaldini in Gaeta versa, attualmente, in estreme difficoltà per il suo funzionamento, anche in conseguenza delle distruzioni operate dalla guerra, sebbene, in parte, queste siano state riparate per intervento del Ministero della difesa. A questo proposito, debbo osservare, che, ai fini di un efficiente funzionamento della Casa di riposo, mancano le suppellettili indispensabili, per cui bisogna riconoscere che il preventivo di spese che fu inviato all'onorevole Presidente del Consiglio, nel novembre del 1950, è più che giustificato. Dal preventivo

risulta che soltanto 15 di questi veterani hanno potuto finora essere ricoverati appunto per la mancanza di una attrezzatura sufficiente. Ad ogni modo, per questi 15 veterani sono preventivate spese generali per 2 milioni di lire, pari a circa 16 mila lire al mese a persona oltre alla spesa di 6 mila lire annue per l'assistenza medica e 16.600 lire per indumenti personali. Gli onorevoli colleghi potranno constatare come effettivamente il preventivo delle spese sia assolutamente esiguo, e forse, difficilmente tali spese potranno essere contenute nei limiti fissati. Per queste considerazioni, e dato anche che si tratta di un contributo di soli 2 milioni di lire, prego gli onorevoli componenti la Commissione di voler approvare sollecitamente il disegno di legge nel cui articolo 2 è già prevista la copertura di questa spesa, che verrà fronteggiata con una quota parte delle maggiori entrate accertate con legge n. 658, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1949-50 (ottavo provvedimento).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SAILIS. Sono d'accordo sull'approvazione del disegno di legge. Desidero soltanto chiedere se si tratta di veri garibaldini ossia se parteciparono alle campagne di Garibaldi...

AMADEO, *Relatore*. Riguarda anche i garibaldini delle ultime guerre e quel battaglione garibaldino che si battè in Jugoslavia: combattenti che hanno seguito la tradizione ideale di Garibaldi.

TURCHI. Anch'io sono favorevole all'approvazione di questo disegno di legge.

NUMEROSO. Sono d'accordo sulla necessità di approvare questo disegno di legge, tuttavia non posso fare a meno di osservare che, a mio avviso, sarebbe più opportuno fare una legge di carattere continuativo, altrimenti, alla fine dell'anno, dovrà essere ripresentato da parte del Governo un anologo provvedimento.

AMADEO, *Relatore*. L'osservazione dall'onorevole Numeroso è giusta, però sono stato informato che anche per far fronte alle esigenze dell'attuale esercizio 1950-51, è stato presentato un apposito disegno di legge. Io credo che, in sede di esame di quel disegno di legge, si potrà prendere una decisione conclusiva. Poiché, adesso, si tratta praticamente di integrare un bilancio che si riferisce all'anno passato, ritengo che sia meglio, nel frattempo, provvedere a queste più urgenti necessità. Infine, vi è anche da osservare che questi reduci garibaldini ogni anno si riducono di numero, e quindi corrispondentemente si ridurranno anche le spese di assistenza.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Nulla ho da aggiungere alla relazione ministeriale. Vorrei soltanto pregare gli onorevoli colleghi di approvare subito, data l'urgenza, il disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendovi emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire due milioni a favore dell'Associazione nazionale reduci garibaldini per il funzionamento della Casa di riposo per vecchi garibaldini in Gaeta.

(*È approvato*).

ART. 2.

La spesa di cui al precedente articolo verrà fronteggiata con una quota parte delle maggiori entratte accertate con legge 10 agosto 1950, n. 658, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1949-50 (ottavo provvedimento).

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge dei senatori Boeri e Merlin Angelina: Disposizioni a favore dei farmacisti perseguitati politici. (Approvata dalla XI Commissione permanente del Senato). (1680).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Boeri e Merlin Angelina: Disposizioni a favore dei farmacisti perseguitati politici.

Come i colleghi ricorderanno, sono stati già approvati i due articoli della proposta, e rimanemmo d'accordo, nell'ultima seduta, che avremmo preso in esame un articolo aggiuntivo presentato dall'onorevole Turchi.

L'articolo è del seguente tenore:

« Gli eredi dei proprietari di farmacie di antico diritto, considerate come privilegiate giusta le disposizioni dell'articolo 28 della legge 22 maggio 1913, n. 468, che siano state distrutte successivamente al 28 ottobre 1922 per motivi politici, possono chiedere al prefetto, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la riapertura della farmacia, e possono trasferirla purché a favore di farmacista, entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa ».

TURCHI. Non ho nulla da aggiungere a quello che ho già detto nella precedente seduta. Desidero soltanto conoscere il parere del Governo sul mio emendamento.

SPALLICCI, *Alto commissario aggiunto per l'igiene e la sanità.* Onorevoli colleghi, mi permetto di osservare che le farmacie di antico diritto non sono trasferibili e quindi non si vede la possibilità che il nuovo concessionario farmacista, anche direttore della nuova farmacia, possa corrispondere la quota di risarcimento che è qui richiesta dall'articolo aggiuntivo. Si dovrebbe avere il caso, invero molto strano, di una farmacia di antico diritto distrutta, e che non fosse stata sostituita da altra farmacia nella stessa località. Ora, dato che ci troviamo in queste condizioni, la possibilità di una soluzione non si presenta, perché la trasferibilità di queste farmacie di antico diritto non è possibile. Vorrei che gli onorevoli colleghi se ne rendessero conto. Inoltre, vi è anche da osservare che nell'articolo aggiuntivo si parla di casi verificatisi successivamente al 28 ottobre 1922, ma non possiamo escludere che anche altri casi si siano verificati prima di tale data. Se si lasciasse l'articolo con questa dizione, si potrebbero rivendicare farmacie distrutte anche per altre cause politiche, e perfino per cause belliche. Concludendo, dichiaro che questo articolo, così come è stato formulato, non può portare ad una soluzione del problema.

LUCIFREDI. Ricordo che già nella discussione che si fece in precedenza su questa proposta di legge, si disse che queste norme avrebbero potuto trovare più opportuna sede nell'altra legge, concernente la stessa materia, che abbiamo già approvata e che ormai è già entrata in vigore; perché in quella legge si ripristinavano i diritti di quei farmacisti che erano stati danneggiati in un determinato periodo, mentre in questa si tratta di favorire quei farmacisti che non poterono mai avere una farmacia per conto proprio a causa delle loro opinioni politiche.

Debbo osservare che i rilievi dall'Alto commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica, non mi pare siano perfettamente conformi alle norme di diritto positivo, perché se è vero che questo vuole che tali farmacie di antico diritto abbiano a cessare in un determinato momento (trattandosi di residui tradizionali che devono essere eliminati), tuttavia, è altrettanto vero che, con una serie di disposizioni legislative, queste farmacie di antico diritto sono state trasferite. Se nel passato questa trasferibilità delle farmacie di antico diritto esisteva, perché non ammetterla per il caso proposto dall'onorevole Turchi ? Esso potrà essere fondato o infondato, non mi pronuncio, ma se queste farmacie di antico diritto potevano essere trasferite prima del 1945 e anche dopo la liberazione, non vedo la ragione perché non si riconosca la stessa possibilità al caso prospettato dall'onorevole Turchi. Inoltre, qui si tratta di risarcire dei danni e ripristinare dei diritti, e, sotto questo profilo, non vedo quale ostacolo vi possa essere. Si può anche accogliere l'osservazione dell'Alto commissario aggiunto circa i casi verificatisi prima o dopo il 28 ottobre, ma non si può consentire con lui che la proposta dell'onorevole Turchi non possa essere accolta, solo perché queste farmacie di antico diritto non sono trasferibili.

TURCHI. Nel proporre il mio articolo aggiuntivo mi sono ispirato all'oggetto della legge che è quello di riparare i torti subiti da determinate persone, e mi pare che il caso da me prospettato rientri esattamente nello spirito della legge, anche se avrebbe potuto trovare posto nell'altra legge che è stata già discussa ed approvata. Comunque, è consuetudine riconoscere che le difficoltà di ordine tecnico sono sempre superabili. Non conosco quali siano le disposizioni che regolano queste farmacie di antico diritto e non so neppure se, per il loro riconoscimento, esse debbano essere situate sempre nello stesso luogo. Comunque, il caso da me ricordato riguarda una famiglia che ha subito dei danni per cause politiche, caso che, senza il mio emendamento, non potrebbe essere preveduto da quella legge.

Per quanto riguarda la data, sono d'accordo che si potrebbe stabilire una data anche anteriore al 28 ottobre. A tale scopo proporrei di sostituire nell'articolo alla data « 28 ottobre 1922 », quella « 1° gennaio 1921 ». Si renderà in tal modo più perfetta questa legge, per meglio riparare i torti e i danni subiti da determinate persone in seguito alle sopraffazioni fasciste. Vedano i colleghi come la cosa possa essere tecnicamente risolta, in modo che

il problema sollevato possa trovare una soluzione.

RIVA, *Relatore*. Pur comprendendo le ragioni che hanno ispirato l'onorevole Turchi nel presentare il suo emendamento, non vedo come esso possa essere incluso nella legge e si possa pervenire nello stesso tempo ad una soluzione della questione, anche tenendo presente che oltre questo caso ve ne potrebbero essere benissimo anche degli altri. Non posso, quindi, che esprimere parere contrario alla sua approvazione.

COTELLESSA, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità*. Devo precisare che la distruzione materiale della farmacia non priva il proprietario del diritto di esercizio che è sempre trasferibile e vendibile. Di conseguenza ritengo che, per considerare acquisito il diritto di riavere la farmacia, bisognerebbe dimostrare che gli interessati non hanno provveduto a trasferire o a vendere il diritto di esercizio, dopo la distruzione materiale della farmacia.

TURCHI. Queste sono considerazioni che potranno essere fatte in sede di esecuzione della legge.

PRESIDENTE. Con riserva di coordinamento, pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Turchi che dovrebbe costituire l'articolo 3 della proposta.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine seduta.

Discussione della proposta di legge del deputato Cremaschi Carlo: Ricostituzione dei comuni di Gandellino, Valgoglio e Gromo, in provincia di Bergamo. (875).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Cremaschi Carlo: Ricostituzione dei comuni di Gandellino, Valgoglio e Gromo, in provincia di Bergamo.

L'onorevole Merloni, relatore, ha facoltà di riferire.

MERLONI, *Relatore*. Le tre frazioni, di cui alla proposta di legge, furono riunite in comune unico con provvedimento del governo fascista del 27 ottobre 1927. Dai documenti agli atti risulta che le popolazioni interessate hanno sempre desiderato e chiesto di riavere la perduta autonomia. Il consiglio comunale di Gromo (questo è il nome del comune riunito) ha esaminato tutti gli aspetti del problema ed ha creduto conveniente appoggiare la richiesta di ricostituzione degli antichi tre comuni. Pure agli atti sono le domande firmate dalle popolazioni interessate: la maggioranza dei contribuenti è d'accordo nella richiesta. Rassicurante è anche l'aspetto finanziario: ogni frazione essendo in condizioni di amministrarsi autonomamente. Anche la prefettura di Bergamo ha dato parere favorevole, pur facendo presente la opportunità che alcuni servizi, come quelli del medico condotto e del veterinario, siano consorziati.

Per questi motivi, esprimo parere favorevole alla proposta di legge.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo, che normalmente non si oppone alla ricostituzione dei comuni soppressi dal fascismo, in questo caso crede di avere motivi sostanziali per non aderire alla proposta. Tali motivi si riferiscono alla pochissima distanza che divide le tre frazioni ed alla irrilevanza numerica degli abitanti di ciascuna di esse. Infatti, basandomi su dati anagrafici del 1936, la frazione di Gandellino raggiunge i 1700 abitanti, quella di Valgoglio non supera i 700 abitanti e quella di Gromo ne conta circa 880. Le frazioni, poi, distano l'una dall'altra circa due chilometri. Data la minima entità di popolazione e questa breve distanza non si ravvisa la necessità della suddivisione in comuni autonomi dei tre piccoli agglomerati. Francamente in questo caso credo che il provvedimento di riunificazione sia stato opportuno.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CREMASCHI CARLO. I comuni esistevano prima del fascismo ed hanno possibilità economiche non indifferenti. Il fatto che siano stati riuniti durante il fascismo ed oggi siano costretti a fare vita unita e non lo vogliano, mi pare distrugga tutte le osservazioni del Sottosegretario. Nella relazione ho cercato di illustrare le situazioni economiche e finanziarie, per cui preoccupazioni non ce ne dovrebbero essere: perché effettivamente hanno capacità tali da poter affrontare le spese dei bilanci dei comuni separati. Ad ogni modo, mi rimetto alla decisione che la Commissione vorrà prendere.

RUSSO CARLO. Sono favorevole alla proposta di legge. Le osservazioni del Sottosegretario si riferiscono a due punti: la popolazione che sarebbe insufficiente e la distanza tra queste frazioni ed il comune capoluogo. Per il primo punto osservo che la nostra Commissione già in molte altre circostanze non si è soffermata a questo criterio della

popolazione: se consideriamo, i casi di ricostituzione più urgenti sono quelli dei comuni delle zone montane, proprio perché hanno maggiori distanze e maggiori difficoltà per i cittadini di raggiungere la sede comunale. Qualora accogliessimo il principio di non ricostituire comuni con popolazione inferiore ai mille abitanti, come sostiene l'onorevole Sottosegretario, in pratica, non potremmo ricostituire più alcun comune di montagna, e quindi lo scopo che ci si propone di raggiungere attraverso queste proposte di legge andrebbe completamente frustrato.

Per quel che si riferisce al secondo punto, occorre tener presente che ci troviamo in una zona di montagna, con località che sono ad una altezza superiore ai 750 metri sul mare. In questo caso la sola distanza chilometrica non corrisponde alle eccessive difficoltà che possono sussistere per gli abitanti delle frazioni per raggiungere il capoluogo.

Sta di fatto che per questa proposta di legge è poi stata compiuta tutta la prescritta procedura: vi è il parere favorevole del consiglio comunale, della deputazione provinciale, del genio civile (che ha fatto presente come sia utile questa ricostituzione, probabilmente in relazione al fatto che l'unione forzata impedisce l'esecuzione di quelle opere pubbliche che sono indispensabili alla vita del comune). Risulta, e dalla relazione Merloni e dalla relazione che accompagna la proposta di legge, che dal punto di vista finanziario non possono sorgere preoccupazioni.

Di fronte a questa situazione, non vedo perché dovremmo opporci al desiderio della popolazione che ha visto soppressa la sua autonomia comunale attraverso un provvedimento coattivo del 1927.

SAILIS. Anch'io sono nettamente favorevole alla proposta di legge. Mi baso, in questo, su due punti: che questi comuni prima del fascismo erano autonomi e che attualmente hanno la potenzialità economica per vivere.

MERLONI, *Relatore*. Vorrei far presente alla Commissione che mi sono indotto a fare una relazione favorevole per due ragioni: anzitutto perché si tratta di un comune che è parte in pianura (particolarmente la frazione di Gromo) e parte in montagna, per cui anche se la distanza fra il capoluogo e le frazioni è soltanto di 3 chilometri, il dislivello fra Gromo e le altre due frazioni è notevole, il che determina una economia completamente diversa fra la detta frazione di Gromo in pianura e le frazioni di Valgoglio e Gandellino in montagna.

L'altro elemento che mi pare non sia da sottovalutare consiste nella configurazione del bilancio e soprattutto nel fatto che tutti e tre i comuni hanno entrate patrimoniali che rappresentano più di un terzo dell'intero bilancio comunale. Ora noi, in passato, ci siamo indotti a ricostituire comuni – in omaggio alla volontà delle popolazioni che avevano subito la coercizione del fascismo – che avevano situazioni patrimoniali certamente inferiori a quelle che si avrebbero in questo caso.

Per queste considerazioni, mi pare di dover insistere per l'accoglimento di questa proposta.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Io non avrei che da ripetere questo: tutte queste considerazioni sono apprezzabili, ottime, in quanto prima le tre frazioni erano autonome. Ma quando pensiamo che questi comuni sono appena a due o tre chilometri l'uno dall'altro e che anche in montagna questa distanza è minima, per la ragione di assicurare ai comuni una certa consistenza di popolazione e per evitare il campanilismo eccessivo, il parere del Governo non può essere che negativo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli.

ART. 1.

I comuni di Gandellino, Valgoglio e Gromo, fusi nell'unico comune di Gromo con regio decreto 27 ottobre 1927, n. 51, sono ricostituiti con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto suddetto.

Il prefetto di Bergamo, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni interessati.

Il relatore propone, in sostituzione, i seguenti due articoli.

ART. 1.

Il comune di Gromo, risultante dal regio decreto 27 ottobre 1927, n. 51, è soppresso.

ART. 2.

I comuni di Gandellino, Valgoglio e Gromo, fusi nell'unico comune di Gromo con regio decreto 27 ottobre 1927, n. 51, sono ricostituiti con le circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore del decreto suddetto.

Il prefetto di Bergamo, sentite le amministrazioni interessate e la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regola-

mento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni suddetti.

Pongo in votazione l'articolo 1 testè letto.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 2 che riproduce, con modifiche formali, l'articolo 1 della proposta originaria.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2 della proposta di legge:

« Gli organici dei ricostituiti comuni di Gandellino, Valgoglio e Gromo saranno stabiliti dal prefetto di Bergamo, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

« Il numero dei posti e i gradi relativi non potranno essere superiori a quelli organicamente assegnati ai comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

« Al personale già in servizio presso il comune di Gromo e che sarà inquadrato negli organici dei nuovi comuni di Gandellino, Valgoglio e Gromo, non potranno essere attribuite posizioni gerarchiche e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento ».

Il relatore propone, in sostituzione, il seguente articolo 3:

« Gli organici dei ricostituiti comuni di Gandellino, Valgoglio e Gromo saranno stabiliti dal prefetto di Bergamo, sentite le amministrazioni interessate e la Giunta provinciale amministrativa. Il numero dei posti e i gradi relativi non potranno essere superiori a quelli organicamente assegnati ai comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

« Al personale già in servizio presso il comune di Gromo che sarà inquadrato negli organici dei nuovi comuni di Gandellino, Valgoglio e Gromo, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Vi è ora l'articolo 3 originario:

« La presente legge entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* ».

MERLONI, *Relatore*. Secondo la prassi della nostra Commissione in materia, questo articolo deve essere soppresso.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo.

(*Non è approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Rinvio della discussione della proposta di legge dei deputati Martinelli e Repossi: Ricostituzione dei comuni di Rezzonico, Sant'Abbondio e San Siro, in provincia di Como. (1257).

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno il seguito della discussione della proposta di legge Martinelli e Repossi: Ricostituzione dei comuni di Rezzonico, Sant'Abbondio e San Siro, in provincia di Como.

MOLINAROLI, *Relatore*. Propongo che, per l'assenza dei proponenti, i quali potrebbero fornire utili chiarimenti, la discussione sia rinviata.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilitto*).

Discussione della proposta di legge del deputato Schiratti: Costituzione in comune autonomo della frazione Lignano-Bevazzana del comune di Latisana, in provincia di Udine. (1509).

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno la discussione della proposta di legge del deputato Schiratti: Costituzione in comune autonomo della frazione Lignano-Bevazzana del comune di Latisana, in provincia di Udine.

Il relatore, onorevole Molinaroli, ha facoltà di riferire.

MOLINAROLI, *Relatore*. Lignano è frazione del comune di Latisana, in provincia di Udine, dal quale dista circa 24 chilometri.

Se c'è un caso tipico che presenta situazioni di fatto sotto vari aspetti, economici e finanziari che inducono alla costituzione in entità autonoma, è proprio questo, perché Lignano, situato su una penisola arenile che sta tra la foce del Tagliamento e la laguna di Marano, è un *quid* staccato dall'economia di tutto il comune di Latisana ed ha caratteristiche tanto proprie, da far considerare questo territorio del tutto avulso da quello del comune di Latisana. Questo territorio, fino a qualche decennio fa, era di natura del tutto lagunare, con valli cosparse di paludi anche malariche; esso però, a cura dello Stato e degli enti preposti

alla amministrazione è stato risanato completamente, tanto che, da un decennio circa, è stato radiato dall'elenco dei territori malarici; anzi quella frazione posta nell'ubicazione che ho detto, ha preso una vita sua propria di spiaggia ed è diventata uno dei maggiori richiami dell'Adriatico. Questa zona si presenta in una figura triangolare composta da una spiaggia magnifica verso sud-est e che poi sale verso la terra-ferma con una grandiosa pineta alla quale succede ancora una fascia ormai intensamente coltivata in seguito alle opere di risanamento che hanno portato alla produttività terreni prima del tutto sterili. In questa situazione, è naturale che questa popolazione abbia sentito ancor più vivo il distacco e la nessuna comunanza di interessi e di vita quotidiana con quella del capoluogo che sta a tanta distanza e che non ha nulla in comune con questa popolazione, essendo Latisana un centro agricolo e Lignano avviandosi sempre più a diventare un importante centro turistico, grazie anche all'impulso dato in questo senso dalla locale azienda autonoma di soggiorno. Anche se la popolazione residente è di soli 1200 abitanti, bisogna tener conto di quella fluttuante costituita dai forestieri: nel 1937 c'era già un'affluenza di 28 mila stranieri e di 32 mila connazionali, per un complesso di 60 mila persone; le ultime statistiche del 1946 portano questa cifra a 73.402. Questa cifra, evidentemente, non ha anagraficamente nulla a che fare con la popolazione stabile: peraltro in modo alternato e continuo è gente che vive in quella località, al cui benessere porta un così notevole contributo. Inoltre non va diménticato che vi è a Lignano una colonia marina stabile, con carattere permanente, anche invernale, e che ha una capienza di 1200 individui.

L'istanza dei frazionisti di Lignano risale all'immediato dopoguerra e si è fatta col passare del tempo sempre più pressante e intollerante di qualunque altra dilazione. Il capoluogo di Latisana si è opposto alla creazione di questo comune autonomo con ragioni non molto plausibili, adducendo pretesti sotto certi aspetti egoistici ed anche quello del maggior benessere del comune stesso finché rimane unito. In realtà quelli di Latisana vorrebbero trattenere Lignano non perché interessi loro molto, ma perché verrebbero a perdere qualcosa. La provincia si è dichiarata unanimemente favorevole alla concessione di questa autonomia. Anzi, debbo aggiungere che hanno espresso parere favorevole la Camera di commercio e l'Ente provinciale del turismo. Devo anche aggiungere che il bilancio del comune di Lignano è sufficiente a sostenere le spese di amministrazione del nuovo comune che si aggira sui 4 milioni e 626 mila lire annue, senza contare che anche alcuni servizi possono essere consorziati Quindi, nessun danno deriva dalla costituzione del nuovo comune di Latisana, che ha un bilancio di circa 30 milioni più che sufficiente per l'ordinaria amministrazione. Devo poi accennare ad una perplessità di ordine tecnico che riguarda l'esatta delimitazione dei confini del nuovo comune. Infatti, malgrado lo studio che ho fatto per esaminare la documentazione inerente a questa nuova costituzione, non sono riuscito a persuadermi della necessità di unire Bevazzana a Lignano. Quando una legge prevede la costituzione di un nuovo comune, è necessario che questo comune sia esattamente circoscritto nei suoi confini. Ora, dalla carta planimetrica allegata non vedo questa necessità di unire Bevazzana a Lignano. Pregherei l'onorevole proponente di volermi cortesemente dare altre delucizioni. Bevazzana non è altro che una penisola posta tra le foci del fiume Tagliamento e la Laguna di Marano, mentre la frazione di Lignano è isolata. In una deliberazione del comune di Latisana, si parla di una frazione denominata « Pineda », e la frazione è ubicata sulla destra del Tagliamento. La provincia in un altro documento usa la dizione: « frazionisti di Lignano ».

In definitiva vorrei ben comprendere questa delimitazione di confini.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

NUMEROSO. Vorrei far notare ai colleghi che esiste una discordanza fra il titolo della proposta di legge e l'articolo 1. Infatti, mentre la proposta di legge è intitolata: « Costituzione in comune autonomo della frazione Lignano-Bevazzana del comune di Latisana, in provincia di Udine », l'articolo 1 dice: « Lignano-Bevazzana, frazioni del comune di Latisana, sono distaccate... ecc. ». Occorre senz'altro, specificare che si tratta di due frazioni e non di una, indipendentemente dal merito.

SCHIRATTI. Onorevoli colleghi, se vi sono delle perplessità, spero di poterle superare. Bevazzana, risalendo nei secoli, era un'unica frazione; mutato il corso del Tagliamento, Bevazzana fu divisa in due frazioni lasciando la parte più importante sulla destra del fiume, in provincia di Venezia. La parte di Bevazzana alla quale si riferisce la proposta di legge è sul confine tra la provincia di Udine e quella di Venezia; si tratta di una porzione di case e di casolari che stanno sulla sinistra del Tagliamento, e si continua a chia-

marla Bevazzana. Naturalmente, basta guardare attentamente la carta topografica per rendersene conto, perché a questo punto essa segna dei confini netti e precisi.

MOLINAROLI, *Relatore*. Ho evitato di parlare nella mia relazione di Bevazzana, appunto perché la parte più importante di questa frazione è in provincia di Venezia. Anche Lignano figura talvolta con questa dizione: « Pineda-Lignano », anzi dirò di più che nel censimento effettuato sul modello 36, Lignano è stata chiamata « Lignano-Sabbia d'Oro ». A me pare che Lignano-Bevazzana non sia una dizione precisa. Si potrebbe dire piuttosto « Lignano-Sabbia d'Oro »...

SCHIRATTI. Concordo con l'onorevole relatore sulla modifica che egli propone, di chiamare il nuovo comune: « Lignano-Sabbia d'Oro ».

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Devo ammettere che la relazione, minuta ed esauriente, dell'onorevole Molinaroli ha fugato tutte le perplessità che avevo all'accettazione di questa proposta di legge. Alla luce dell'illustrazione che egli ne ha fatto e degli elementi che ci ha forniti, non esito a dare parere favorevole.

PRESIDENTE. Nessun'altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

ART. 1.

Lignano-Bevazzana, frazioni del comune di Latisana, sono distaccate dal capoluogo e costituiscono il comune autonomo di Lignano con un territorio come da carta topografica allegata.

Il relatore propone un testo sostitutivo dell'articolo in conformità della prassi della Commissione:

« Lignano-Sabbia d'oro, frazione del comune di Latisana, è distaccato dal capoluogo e costituito in comune autonomo di Lignano-Sabbia d'oro con la circoscrizione territoriale indicata nella carta topografica allegata ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2:

« Il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare le disposizioni necessarie per la esecuzione della presente legge ».

Il relatore propone di sostituirlo col seguente:

« Il Governo della Repubblica è autorizzato a provvedere con decreto presidenziale a tutto quanto occorra per la esecuzione della presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione la proposta del relatore di mutare la denominazione del titolo nel senso di sostituire alle parole « Lignano-Bevazzana » le parole « Lignano-Sabbia d'oro »

(*È approvata*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Rinvio della discussione della proposta di legge Bucciarelli-Ducci ed altri: Costituzione in comune autonomo della frazione di Lippiano del Comune di Monte Santa Maria Tiberina, in provincia di Perugia. (1565).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Bucciarelli Ducci, Ermini, Federici Maria e Fanfani: Costituzione in comune autonomo della frazione di Lippiano del comune di Monte Santa Maria Tiberina, in provincia di Perugia.

L'onorevole Molinaroli, relatore, ha facoltà di riferire.

MOLINAROLI, *Relatore*. Poiché l'onorevole Bucciarelli Ducci non è presente e poiché, d'altra parte, non ho avuto modo di completare la mia documentazione, prego la Commissione di rinviare la discussione di questa proposta di legge ad altra seduta.

PRESIDENTE. L'esame della proposta di legge s'intende allora rinviata ad altra seduta.

Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione del disegno di legge: Adeguamento della misura della indennità chilometrica per il rimpatrio degli indigenti. (1729).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Adeguamento della misura della indennità chilometrica per il rimpatrio degli indigenti, sul quale la IV Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole.

L'onorevole Bima, relatore, ha facoltà di riferire.

BIMA, *Relatore*. Il presente disegno di legge ha lo scopo di adeguare l'indennità di viaggio agli indigenti che rimpatriano. Tale indennità, stabilita dal regio decreto 24 giugno 1860, n. 4152, in cinque centesimi, viene ora portata ad una lira. Evidentemente, data la assoluta insufficienza della somma stabilita, fino ad ora il disposto del citato decreto era rimasto lettera morta e si usava da parte delle autorità competenti, inviare gli indigenti in questione agli enti comunali di assistenza per un congruo sussidio, sufficiente nel suo ammontare ad assicurare ai rimpatrandi un minimo di vitto per poter affrontare il viaggio. L'aumento della indennità da cinque centesimi ad una lira potrà ricondurre la legge del 1860 ad efficienza? Francamente, onorevoli colleghi, non mi pare e pertanto io prospetto alla Commissione la possibilità di aumentare l'indennità chilometrica almeno a cinque lire o, se ciò non fosse possibile, di accantonare senz'altro il disegno di legge, lasciando che gli enti comunali di assistenza provvedano caso per caso magari inviando ad essi una circolare intesa a caldeggiare la assistenza dei rimpatriandi indigenti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TURCHI. Sono contrario all'accantonamento del disegno di legge le cui finalità – a parte l'ammontare della indennità chilometrica – rispondono ad evidente utilità. È noto che gli enti comunali di assistenza versano in condizioni tali da rendere inopportuno l'addossare ad essi nuovi oneri, sia pure lievi. D'altra parte, non si può non essere d'accordo con il relatore nel ritenere insufficiente l'adeguamento ad una lira della indennità chilometrica. Da calcoli da me effettuati, l'adeguamento sarebbe utile solo se tale indennità fosse portata a 15-20 lire. Rendendomi tuttavia conto che questo aumento sarebbe troppo oneroso per l'erario dello Stato, propongo che la cifra di cui all'articolo 1 sia almeno portata a 10 lire.

NUMEROSO. Mi associo alla proposta dell'onorevole Turchi, facendo rilevare l'inopportunità di inviare questa povera gente a fare anticamera in uffici dai quali, nella maggioranza dei casi, riceverebbero risposta negativa.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Anch'io sono contrario a demandare all'E.C.A. il compito di assistere i rimpatriandi indigenti. Fra l'altro questi enti seguono un orario limitato e non sempre potrebbero urgentemente intervenire a favore di chi sta intraprendendo un viaggio magari notturno. Quanto agli aumenti richiesti dai commissari intervenuti nella discussione, faccio presente che l'indennità ha l'esclusivo scopo di fornire un pezzo di pane a chi sta mettendosi in viaggio. Se, per esempio, un individuo dimesso dal carcere deve andare da Roma a Civitavecchia, è evidente che dopo due ore egli avrà raggiunto la sua casa e non è chi non veda che 900 lire di indennità (tale sarebbe l'ammontare se si corrispondessero 10 lire al chilometro, come proposto) sarebbero eccessive. È evidente che la legge soccorre principalmente coloro che devono affrontare viaggi di una certa rilevanza e per costoro penso che l'ammontare di una lira per chilometro sia sufficiente. Uno che deve andare da Napoli a Torino (viaggio che in una giornata si compie) riceverà circa 1000 lire, somma sufficiente, a mio parere, ad assicurargli il vitto per quella giornata.

D'altra parte, se fosse accettato anche l'emendamento più ristretto dell'onorevole Bima, nel senso di portare da una a cinque lire l'indennità chilometrica, si dovrebbe rinviare la legge alla Commissione finanze e tesoro, poiché l'onere finanziario del provvedimento ammonterebbe alla cifra rilevante di 175 milioni.

LOMBARDI RUGGERO. Penso si potrebbe trovare una soluzione intermedia nel senso di variare l'indennità in base alla lunghezza del viaggio.

BIMA, *Relatore*. Chiedo un rinvio puro e semplice in modo da poter ulteriormente studiare la legge ed eventualmente trovare una sodisfacente soluzione, anche alla stregua di quanto or ora accennato dall'onorevole Lombardi Ruggero.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione del disegno di legge: Istituzione dell'ordine «Al merito della Repubblica Italiana» e disciplina del conferimento e dell'uso delle onorificenze. (Approvato dal Senato). (1665)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, infine, la discussione del disegno di legge: Istituzione dell'ordine «Al merito della Repubblica Italiana» e disciplina del conferimento e dell'uso delle onorificenze, già approvato dal Senato.

L'onorevole Nasi ha chiesto di parlare per una questione pregiudiziale. Ne ha facoltà.

NASI. Onorevoli colleghi, in un momento come l'attuale in cui lo spettro della guerra tormenta tutte le famiglie, e le popolazioni esasperate vedono salire i prezzi dei generi di prima necessità, mentre il numero dei disoccupati aumenta di giorno in giorno, penso che l'approvare un disegno di legge di questo genere costituirebbe per esse uno spettacolo irritante. Ci vuol altro che pensare a distribuire delle patacche! Al Senato è stato detto che questa è la fiera delle vanità.

Io non dico che non si debba istituire un ordine onorifico, ma che questo sia il momento adatto per farlo ho ragioni per dubitarne fortemente. È stato anche detto al Senato che questo disegno di legge risponde ad un motivo umano. Io non so se la frase sia felice o no. Forse è più felice dire che esso risponde ad un motivo realistico. Realmente, se si dovesse fare della malignità, l'istituzione dell'ordine cavalleresco potrebbe portare a considerazioni molto realistiche, dalle quali voglio tenermi lontano. Perché quando ho inteso delle prossime elezioni, ho pensato: va bene, questo è un incentivo per le elezioni; ma d'altra parte ritengo che i partiti di maggioranza abbiano tali mezzi, che non hanno bisogno di ricorrere al cavaliere o al commendatore per fare proseliti. Il Sottosegretario, ho letto, ha dato un motivo al Senato, che non mi persuade affatto: la legge servirebbe per agganciare certi ceti e certe classi alla vita dello Stato, senza di che essi finirebbero per allontanarsene. Ora se ci sono in Italia ceti e classi che si allontanano dalla vita dello Stato unicamente perché non ricevono la croce di cavaliere, io queste classi e questi ceti, non potendoli sopprimere, li lascerei al loro destino.

Mi fermo a queste considerazioni e ripeto che a me non sembra il momento di discutere questa questione, e mi riferisco anche ad un altro argomento che mi viene ora in mente: per non aumentare il discredito che c'è nella pubblica opinione verso il Parlamento. Questo riguarda un altro motivo di cui mi occuperò presto: quello della incompatibilità dei cumuli degli stipendi dei parlamentari. Ora, nel momento in cui molte leggi della Costituzione non sono state fatte, in cui le leggi di struttura non sono state neanche realizzate, noi ci occupiamo, alla vigilia di gravi eventi e mentre dobbiamo pensare ai 250 miliardi per le spese militari, di una materia così... brillante, ma così vana! Propongo pertanto che si rinvii la discussione di questo disegno di legge ad un'epoca migliore.

CASALINUOVO, *Relatore*. Io mi rimetto alla Commissione.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Dire che questo disegno di legge non è di estrema importanza perché dobbiamo fare cose più necessarie e che quindi questa materia va accantonata, mi pare che sia un metodo di lavoro non giusto. Se il disegno di legge fosse stato presentato oggi o anche solo dopo gli avvenimenti di Corea, forse si potrebbe prestare ad una critica di ordine psicologico e si potrebbe giustamente sostenere che ci sono altre preoccupazioni da proporre ai parlamentari. Ma questo disegno di legge era fermo al Senato da un paio d'anni. Ad un certo momento, per il corso ordinario dei lavori, è stato approvato dal Senato. Quindi, quelle eventuali ripercussioni negative della pubblica opinione sono scontate.

Quanto alla bontà in sé del provvedimento, se risponde alle esigenze di vanità di certi ceti o se risponde ad una preoccupazione del Governo e dello Stato in generale di riconoscere determinate benemerenze di cittadini e di stranieri in una sfera che va al di fuori di un premio di ordine materiale, questo è problema di merito del provvedimento e noi avremo occasione di approfondirlo discutendo il provvedimento stesso.

Per esprimere un parere più compiuto, contrario all'accantonamento del disegno di legge, dirò che esso non ha soltanto lo scopo di creare un nuovo ordine cavalleresco, ma anche quello di stroncare o almeno di disciplinare l'uso di determinati ordini aventi egualmente il fine di sodisfare la vanità, ma che non possono essere considerati alla pari di un ordine che ha la sua origine dalla volontà dello Stato di riconoscere pubblicamente dei meriti e espresso dal Parlamento nelle debite forme. Se noi accantonassimo questo disegno di legge lasceremmo questo stato di fatto ancora per molto tempo. È vero che si potrebbe accantonare una parte e non l'altra. Ma siccome in questo momento ci troviamo a dover esprimere un avviso sulla sospensiva, sull'accantonamento *sine die* praticamente del disegno di legge, esprimo parere contrario e prego invece la Commissione di voler passare alla discussione generale e quindi all'esame degli articoli.

NASI. Vorrei solamente osservare all'onorevole Sottosegretario che siccome il disegno di legge al Senato è passato tutt'altro che facilmente e che quindi le ripercussioni ci sono state, insisterei su questo ordine d'idee: che quanto agli ordini cavallereschi non governativi o non riconosciuti, che è la

cosa più importante da approvare (siccome il disegno di legge è diviso in due parti, i primi sei articoli che riguardano l'ordine « al merito della Repubblica italiana » e gli altri quattro che riguardano le altre onorificenze già comunque esistenti) si potrebbe sospendere la prima parte e prendere in considerazione la seconda. Ritengo che questa ultima sia così complessa che il relatore arriverà ad un certo punto a dire che bisognerà che la Commissione precisi quali ordini dovranno essere soppressi e quali saranno riconosciuti o tollerati.

CASALINUOVO, *Relatore*. Effettivamente il disegno di legge si compone di due parti: la prima, che riguarda l'istituzione dell'ordine « al merito della Repubblica italiana », la seconda che disciplina gli ordini secondari. Ma ritengo che non si possa accedere a questa soluzione proposta dall'onorevole Nasi. Si può vedere se è il caso di rinviare o no, ma non si può dividere il provvedimento esaminandone una parte e prescindendo dall'altra.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di sospensiva dell'onorevole Nasi.

(*Non è approvata*).

L'onorevole Casalinuovo, relatore, ha facoltà di riferire.

CASALINUOVO, *Relatore*. Il 14 maggio 1949, veniva comunicato alla Presidenza del Senato il disegno di legge presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro di grazia e giustizia e con il Ministro del tesoro, dal titolo « Istituzione dell'Ordine cavalleresco « Al merito della Repubblica Italiana » e disciplina del conferimento e dell'uso delle onorificenze ».

Il Senato, soppresso dal titolo l'attributo « cavalleresco », approvava, con talune modifiche, il disegno stesso ed il 20 novembre 1950 il Presidente di quel ramo del Parlamento ne trasmetteva il testo al Presidente della Camera.

Il disegno di legge veniva quindi attribuito alla competenza della nostra Commissione in sede legislativa.

La ragione fondamentale che ha determinato il Governo alla presentazione del disegno di legge va riposta nella ritenuta opportunità, rispondente a criteri di equa considerazione sociale, di poter dare un tangibile riconoscimento a coloro che abbiano benemeritato verso la Patria.

L'istituzione dell'Ordine non pare possa contrastare con i principî della democrazia; essa, invece, interpretando e confermando una inveterata tradizione, li convalida e li esalta, poiché il riconoscimento sarà in primo luogo e più largamente indirizzato alla valorizzazione di modeste ma probe esistenze, dedicate, in silenziosa umiltà ma con sentimento di laborioso sacrificio, al servizio del paese in ogni settore della vita.

La istituzione dell'Ordine vuol pervenire al conferimento di un concreto attestato verso coloro i quali, nelle pubbliche amministrazioni, nella elaborazione scientifica, nella attività delle arti e delle lettere, nella industria, in ogni campo del lavoro, nell'insegnamento, nelle opere di assistenza e di beneficienza, hanno meritato la gratitudine della Patria.

La secolare attività degli ordini cavallereschi, che, prima del 2 giugno 1946, poggiava, in Italia, sull'articolo 78 dello statuto albertino, è rimasta sospesa dopo il mutamento delle forme istituzionali dello Stato.

Ma già nella più recente nostra legislazione si trovano dei provvedimenti che considerano, sia per le necessità della soppressione o della trasformazione dei vecchi ordini, dopo la instaurazione della Repubblica, sia per le nuove esigenze, la disciplina delle onorificenze.

Così, con il decreto legislativo 5 ottobre 1944, n. 370, veniva disposta la soppressione, per ragioni politiche, dell'« Ordine dell'Aquila Romana » e, con decreto legislativo 2 gennaio 1947, n. 4, l'« Ordine Militare di Savoia » veniva trasformato in « Ordine Militare d'Italia ».

Inoltre, con decreto legislativo 27 gennaio 1947, n. 703, ora sostituito dal decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812, veniva istituito l'« Ordine della Stella della Solidarietà Italiana », quale particolare attestato a favore di tutti coloro, italiani all'estero o stranieri, che avessero specialmente contribuito alla ricostruzione dell'Italia.

L'attuale istituzione dell'Ordine « Al merito della Repubblica Italiana » si riallaccia direttamente, peraltro, ad una norma costituzionale. L'articolo 87 della Costituzione, disciplinando i poteri conferiti al Presidente della Repubblica, stabilisce anche, che il Presidente della Repubblica « conferisce le onorificenze della Repubblica ».

La portata della norma costituzionale, pur non essendo tale, a mio avviso, da imporre, in maniera categorica, la istituzione di onorificenze della Repubblica (poiché il Presidente in tanto può conferire queste in quanto esistano) costituisce, indubbiamente, la migliore riprova che nessuna incompatibilità esiste fra la forma repubblicana dello Stato, il suo

indirizzo democratico e la possibilità di onorificenze nazionali, mentre evidenti ragioni consigliano di rendere praticamente operante, pur se non imperativa, la norma costituzionale.

Il disegno di legge, così come ci viene trasmesso dal Senato, si compone di dieci articoli, che disciplinano:

a) la istituzione dell'Ordine (articolo 1);

b) la sua organizzazione interna (articoli 2 e 6);

c) la revisione specifica delle singole onorificenze (articolo 4);

d) la procedura per il conferimento delle onorificenze (articolo 4) e per la loro revoca a causa di indegnità (articolo 5);

e) la tutela giuridica dell'Ordine e delle onorificenze (articoli 7, 8 e 9).

Per quanto concerne la disposizione istitutiva dell'Ordine, la formulazione della norma è semplice, posto che nessun contrasto, come abbiamo premesso, esiste con i principî democratici e che, in sostanza, si tratta di pervenire alla formulazione di una legge esplicativa di una norma costituzionale.

Stabilisce l'articolo 1° del disegno: « È istituito l'Ordine « Al merito della. Repubblica Italiana », destinato a dare una particolare attestazione a coloro che abbiano speciali benemerenze verso la nazione ».

Nel testo governativo, in luogo della formula: « a coloro che abbiano speciali benemerenze », si leggeva l'altra: « a coloro che acquistino speciali benemerenze ». La Commissione del Senato, « per togliere ogni dubbio che la concessione possa riguardare solo benemerenze future e non anche passate » aveva proposto che la parola « acquistino » fosse sostituita dalla dizione « abbiano acquistato od acquistino »; ma il Senato si fermò in definitiva sulla formula già riferita, secondo la quale la particolare attestazione può essere attribuita a coloro « che abbiano speciali benemerenze verso la nazione ».

E questa formula, nella sua ampiezza (senza distinzioni di sesso o di cittadinanza) e nella sua semplicità, appare la più idonea ad eliminare la possibilità che sorgano contrasti di interpretazione, i quali non avrebbero davvero ragion d'essere.

Per quanto concerne l'organizzazione interna dell'Ordine (mentre l'articolo 6 rinvia allo statuto tutto quello che possa formare oggetto di regolamento, per la vita concreta ed il funzionamento dell'Ordine, riservando l'approvazione dello statuto stesso ad un decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dell'Ordine) l'articolo 2 provvede a garantire le premesse essenziali ed indispensabili per la direzione dell'Ordine.

Capo dell'ordine è il Presidente della Repubblica, cioè la stessa suprema autorità cui compete il conferimento delle onorificenze.

L'Ordine è retto da un Consiglio, composto da un Cancelliere, che lo presiede, e da sedici membri.

Nell'attribuire il titolo di « cancelliere » al Presidente del Consiglio dell'Ordine, il Governo – ed il Senato, che ne ha seguito la denominazione – si sono attenuti allo schema tradizionale, usato per gli ordini cavallereschi, per i quali è appunto il Cancelliere – senza arrivare alla più pomposa ed ormai superata figura del « Gran Maestro » – responsabile del funzionamento.

Il Cancelliere ed i membri del Consiglio dell'Ordine sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri.

Il Consiglio dell'Ordine elegge nel proprio seno una giunta. Questa, secondo il testo trasmessoci dal Senato, è composta da quattro membri.

Presidente della Giunta è lo stesso Cancelliere dell'Ordine.

Debbo avvertire, in rapporto al Consiglio dell'Ordine, che, secondo espressa norma contenuta nel testo governativo del disegno di legge, i membri – pur nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri – dovranno essere designati per metà dalle Camere, mentre l'altra metà doveva essere scelta tra i funzionari dello Stato di grado non inferiore al IV, in servizio o a riposo, ovvero fra cittadini eminenti. La Commissione del Senato, modificando la norma del testo governativo, aveva ritenuto di stabilire – ferma restando la competenza del Presidente della Repubblica ad emettere il decreto di nomina su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri – che i membri del Consiglio dovessero venire designati per metà dalle due Camere fra i componenti delle Camere stesse (quattro per la Camera dei deputati e quattro per il Senato) e per metà scelti fra cittadini eminenti. Ma il Senato, accogliendo un emendamento dei senatori Tommasini, Tessitori e Lavia, i quali dichiararono di non ritenere addirittura decoroso che i membri del Parlamento facessero parte del Consiglio dell'Ordine, soppresse la disposizione: di guisa che l'articolo 2 rimase formulato così come appare nel testo che viene all'esame della nostra Commissione.

Ed in effetti, poiché non può esservi dubbio che il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, elegga i componenti del Consiglio dell'Ordine fra persone eminenti, e poiché d'altra parte può non apparire opportuno che i parlamentari siano designati con legge ad assumere compiti estranei alla loro funzione di legislatori, credo che la migliore soluzione da adottare, sia quella di approvare l'articolo 2 nella formulazione del Senato.

Nessuna considerazione degna di rilievo è da fare per quanto concerne la previsione particolare delle singole onorificenze (articolo 3); la procedura per il loro conferimento (articolo 4); la disciplina della revoca per ragioni di indegnità (articolo 5).

In sostanza, il disegno di legge stabilisce che l'Ordine è composto di cinque classi, che sarebbero, poi, quelle tradizionali di cavaliere di gran croce, grande ufficiale, commendatore, ufficiale e cavaliere, aggiungendo altresì che, per altissime benemerenze, può essere conferita ai cavalieri di gran croce la decorazione di gran cordone.

Mancando in questo momento ogni dato per stabilire il numero massimo delle nomine da conferire annualmente per ciascuna delle cinque classi, il disegno riserva opportunamente la determinazione di detto numero ad un decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei Ministri ed il Consiglio dell'Ordine.

È ancora stabilito, per quanto concerne la procedura, che le onorificenze siano conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Giunta dell'Ordine, mentre particolari forme di conferimento possono essere stabilite dallo statuto dell'Ordine.

Con aggiunta al testo ministeriale, determinata da evidenti ragioni di opportunità, il Senato ha stabilito che le onorificenze non possono essere conferite ai senatori ed ai deputati durante il periodo del mandato parlamentare.

Nell'articolo 5 è stabilito che, salve le disposizioni della legge penale, incorre nella perdita dell'onorificenza l'insignito che se ne renda indegno, ovviamente attribuendosi il potere di disporre la revoca al Presidente della Repubblica, su proposta motivata dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dell'Ordine. Possono, invero, verificarsi situazioni morali tali che, pure esulando dalla possibilità di applicazione di sanzioni penali accessorie, esigano, a tutela della dignità e del prestigio dell'ordine, la revoca del conferimento.

Si perviene così a quella che è la parte più delicata del disegno di legge, relativa alla tutela giuridica dell'Ordine e delle onorificenze.

È di chiara evidenza la necessità che, una volta istituito l'Ordine, quale espressione ufficiale della Repubblica, esso sia protetto da disposizioni tali che conferiscano prestigio alle sue onorificenze e ne tutelino la dignità ed il valore morale.

Detta protezione giuridica, secondo il disegno di legge, si attua attraverso un complesso di disposizioni, tutte dirette a porre in particolare risalto, nel quadro della legittimità, la particolare autonomia dell'Ordine.

a) A tal fine, dispone anzitutto l'articolo 7 del disegno, alla stregua di una tradizione già considerata dall'articolo 80 dello statuto albertino, che i cittadini italiani non possono usare nel territorio della Repubblica onorificenze e distinzioni cavalleresche loro conferite in Ordini non nazionali o da Stati esteri, se non sono autorizzati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli affari esteri.

Il testo governativo rapportava il divieto non all'uso nel territorio nazionale, ma alla accettazione di simili onorificenze; opportunamente il Senato, considerando che il divieto di accettazione potrebbe talvolta determinare delle situazioni di disagio per cittadini italiani che risiedono all'estero, ritenne di limitare la necessità dell'autorizzazione soltanto all'uso nel territorio nazionale.

b) In secondo luogo, il disegno prevede (articolo 8) il divieto del conferimento di onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche, con qualsiasi forma e denominazione, da parte di Enti, associazioni o privati, nonché il divieto dall'uso, in qualsiasi forma e modalità, di tali onorificenze, decorazioni e distinzioni.

c) Infine, il disegno di legge affrontando il problema della sorte degli Ordini preesistenti al mutamento delle forme istituzionali, dispone la soppressione dell'Ordine della SS. Annunziata e della Corona d'Italia, nonché la cessazione del conferimento delle onorificenze cavalleresche dell'Ordine Mauriziano (articolo 9).

Per quanto concerne l'Ordine della SS. Annunziata, la statuizione espressa della soppressione si sarebbe ritenuta necessaria per esigenze di completezza e per evitare ogni possibile dubbio. Ma è da osservare che, mentre

la fine dell'Ordine può ritenersi già avvenuta di fatto, essendo state le relative decorazioni ritirate dall'ex sovrano all'atto dell'abbandono del territorio nazionale, è più esatto parlare, dato il suo carattere esclusivamente dinastico, di mancato riconoscimento da parte del nostro Stato, anziché di soppressione. La questione si inquadra quindi nella disciplina generale degli articoli 7 e 8.

Per l'Ordine della Corona d'Italia, invece, nazionale e non dinastico, il legittimo provvedimento di soppressione rientra nelle facoltà dello Stato. Esso viene in tutto sostituito dall'istituendo Ordine al merito della Repubblica.

Per l'Ordine Mauriziano, infine, più esattamente si parla di cessazione del conferimento delle onorificenze e non di soppressione, in quanto, secondo la norma transitoria XIV della Costituzione, l'Ordine Mauriziano continua ad essere conservato con personalità giuridica pubblica, sebbene con le più limitate finalità di Ente ospedaliero.

Nella relazione ministeriale è altresì precisato che la disposizione riguarda le « onorificenze cavalleresche » dell'Ordine Mauriziano, restando in tal modo salvo il conferimento della medaglia mauriziana al merito militare dei dieci lustri, che, secondo le disposizioni da cui è regolata, costituisce una decorazione militare e non una onorificenza cavalleresca, mentre l'attuale sua disciplina può essere modificata in conformità del nuovo ordinamento repubblicano, eventualmente con le stesse norme di attuazione della legge previste dall'articolo 10.

d) La tutela giuridica, così circoscritta da autorizzazioni e da divieti, è contemplata nella previsione legale, da un complesso di sanzioni penali dirette a garantire la osservanza delle molteplici prescrizioni.

Debbo, in proposito, avvertire che il Senato ha apportato delle modifiche al testo del disegno ministeriale, le quali segnano un deciso e rigoroso inasprimento delle sanzioni penali in relazione a quanto aveva invece stabilito il testo governativo. Così, mentre l'articolo 7 del testo governativo puniva i contravventori al divieto di usare onorificenze straniere senza l'autorizzazione del Presidente della Repubblica con l'ammenda fino a lire 150 mila, il Senato ha aumentato il limite massimo a lire 500 mila.

Riguardo al divieto da parte di enti, associazioni o privati, di conferire onorificenze, decorazioni o distinzioni cavalleresche sancito dall'articolo 8, il disegno ministeriale aveva ipotizzato per i trasgressori una contravvenzione, comminando la pena dell'arresto fino a sei mesi e dell'ammenda da lire 100 mila a lire 500 mila, mentre il Senato ha trasformato la fisionomia del reato, sostituendo alla figura contravvenzionale una ipotesi delittuosa ed alla pena indicata la reclusione da sei mesi a due anni e la multa da lire 250 mila a 500 mila.

Ancora, per l'uso abusivo delle onorificenze indicate dall'articolo 8, il disegno governativo comminava la pena dell'ammenda da lire 50 mila a lire 300 mila, mentre il Senato ha elevato il massimo a lire 350 mila, ferma restando per tutti i reati previsti dall'articolo 8 la pubblicazione della sentenza di condanna, con esplicito richiamo all'articolo 36 del codice penale.

In merito alle sanzioni penali, ritengo che le ragioni le quali hanno indotto il Senato ad inasprire i limiti segnati nel testo governativo, traggano origine da obiettivo concreto fondamento e vadano quindi condivise.

Ed invero, ritenuta la necessità di porre un freno al moltiplicarsi di Ordini cavallereschi, che, con il gettito continuo ed indiscriminato delle onorificenze, costituirebbe un grave attentato alla serietà ed al prestigio delle distinzioni dell'istituendo Ordine della Repubblica, la sanzione penale deve essere tale, da rappresentare una effettiva remora, ed appare più saggiamente consigliata da notevoli ragioni di politica criminale, ferma restando la figura contravvenzionale per le minori violazioni alle quali si è accennato, attribuire le caratteristiche di delitto alla più grave trasgressione, così come l'articolo 498 del codice penale classifica fra i delitti la usurpazione di titoli e di onori.

Al contrario, sempre in tema di sanzioni penali, pare che debba essere disattesa una ulteriore modifica apportata dal Senato al testo ministeriale con l'aggiunta di un inciso, che, ampliando la sfera della repressione, finisce con l'incidere negativamente su principî giuridici i quali non possono venire violati.

Il testo ministeriale, disciplinando nel primo capoverso dell'articolo 8 la contravvenzione inerente all'uso di onorificenze diverse da quelle dell'Ordine della Repubblica, faceva esplicito riferimento alla prima parte dello stesso articolo 8, richiamando « l'uso di onorificenze, decorazioni o distinzioni di cui al precedente comma » e così chiaramente lasciando intendere che il divieto dovesse avere per oggetto soltanto l'uso delle onorificenze conferite in violazione della nuova legge, dopo l'entrata in vigore della stessa. Il Senato ha invece ritenuto di stabilire che il divieto dell'uso dovesse anche riferirsi

alle onorificenze « conferite prima della entrata in vigore della presente legge ».

L'indirizzo del Senato non può essere seguito. La validità delle onorificenze, da qualsiasi Ordine conferite in periodo di piena legittimità, con l'acquiescenza dello Stato, non può venire oggi inficiata dalla nuova legge, che ne reprima addirittura l'uso con la minaccia di sanzioni penali. Il principio che coloro i quali furono insigniti prima della entrata in vigore di una legge diretta a vietare o limitare l'attività degli Ordini *non esse inquietandos* (già sancito nel 1936, di fronte ad una situazione analoga, da una commissione cardinalizia nominata dalla Santa Sede), deve qui trovare piena conferma.

D'altra parte, in rapporto alle onorificenze già conferite, non vi è ragione di stabilire per quelle degli altri Ordini una disciplina diversa e più rigorosa di quella che lo stesso disegno di legge, con l'approvazione del Senato, riserva alle onorificenze dell'Ordine della Corona d'Italia e dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, nei rapporti dei quali fa appunto salvo l'uso delle onorificenze conferite prima dell'entrata in vigore della legge.

L'uguaglianza di trattamento s'impone, nel rispetto della tradizione giuridica, pur se qualche Ordine abbia ecceduto nel numero delle conferite onorificenze, specie quando è notorio che anche per le onorificenze della Corona d'Italia, se fino ad un certo punto venne osservato un criterio di rigorosa selezione, alla vigilia del *referendum* si giunse ad una vera ed indiscriminata inflazione.

È per questi motivi, onorevoli colleghi, che vi propongo di eliminare, nel capoverso dell'articolo 8, l'aggiunta del Senato e di rafforzare, nella esplicita dizione della legge, il concetto della legittimità dell'uso delle onorificenze conferite prima della entrata in vigore della presente legge.

Ultimo argomento è quello delle deroghe che il disegno di legge pone all'accolto sistema della soppressione degli Ordini diversi dall'istituendo Ordine al merito della Repubblica Italiana, operata mediante il divieto, tutelato da sanzioni penali, della concessione e dell'uso delle onorificenze.

Sono esclusi dalla disciplina del divieto, le onorificenze, le decorazioni e le distinzioni cavalleresche della Santa Sede, dell'Ordine equestre del Santo Sepolcro e del Sovrano Militare Ordine di Malta, per le quali l'articolo 7 del progetto dispone che l'uso continua ad essere regolato dalle vigenti disposizioni, senza alcuna innovazione.

Ed invero:

a) per quanto concerne la Santa Sede, il riconoscimento si riallaccia all'articolo 41 del concordato e trova il suo giuridico fondamento, oltre che in quella norma, nel regio decreto 10 luglio 1930, n. 974, e nell'articolo 1, paragrafo 1°, lettera *c*), nonché 33 e seguenti del regio decreto 7 giugno 1943, n. 652, relativo al regolamento della Consulta araldica;

b) per quanto concerne l'Ordine equestre del Santo Sepolcro (le cui onorificenze sono disciplinate dall'articolo 1, paragrafo 2°, nonché dall'articolo 35 del citato regio decreto 7 giugno 1943, n. 652) il riconoscimento poggia sulla sostanziale equiparazione delle onorificenze stesse a quelle della Santa Sede, cui è devoluta l'amministrazione dell'Ordine;

c) per quanto riguarda infine il Sovrano militare Ordine di Malta, riconosciuto fin dal 1863, la equiparazione delle onorificenze a quelle nazionali scaturisce da una lunga tradizione, che trova il suo immediato fondamento legislativo nel capo IV, titolo III, allegato *A*, del decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 604, concernente « Provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative », dove, esplicitamente, si dispone che « non è soggetto ad autorizzazione e conseguentemente al pagamento della tassa di concessione governativa, l'uso di onorificenze e decorazioni del Sovrano ordine militare Gerosolimitano di Malta, essendo esse equiparate agli Ordini equestri nazionali ».

Nel quadro delle deroghe si inserisce il problema dei cosiddetti Ordini liberi o indipendenti, la cui attività, in seguito alla pubblicazione della legge, verrebbe necessariamente a cessare.

Nella relazione al progetto governativo era indicata la possibilità di una disamina della situazione dei singoli Ordini per eventuali discriminazioni. In essa, infatti, si leggeva: « Da taluno si è obiettata la necessità di una discriminazione fra i diversi Ordini cosiddetti liberi o indipedenti, sotto il profilo dell'opera di assistenza e di utilità sociale che alcune di queste istituzioni perseguono. Potrà il Parlamento vagliare se tale obiezione meriti accoglimento, al fine di riservare eventualmente un trattamento diverso ad alcune delle istituzioni in parola, sulla base di criteri obiettivi e determinati, e nei limiti compatibili con quella doverosa tutela delle onorificenze della Repubblica, cui si è sopra accennato ».

Ma il Senato, partendo da molteplici considerazioni relative al sorgere ed al rifiorire, in questi ultimi anni, nella vacanza di

onorificenze ufficiali, di ordini cavallereschi con larga distribuzione di titoli e di insegne, è arrivato ad una soluzione radicale del problema, e sottolineando il principio che il conferimento delle onorificenze, delle decorazioni e delle distinzioni cavalleresche attenga esclusivamente ai poteri del Presidente della Repubblica, non ha creduto ammissibile né opportuna discriminazione di sorta.

Va osservato, in proposito, che, pur convenendo sulla fondamentale esattezza di talune osservazioni contenute nella relazione del Senato, una presunzione assoluta ed indiscriminata della illegittimità di tutti gli Ordini liberi od indipendenti finirebbe con il contrastare con le buone regole del diritto e della equità, le quali impongono, specialmente nella materia in esame, di accogliere l'invito del Governo e di pervenire ad una valutazione selettiva dei singoli casi.

E ciò perché sarebbe sommamente ingiusto escludere *a priori* e senza discernimento che vi possano eventualmente essere Ordini liberi nei rapporti dei quali militino ragioni analoghe a quelle che hanno consigliato il riconoscimento del Sovrano ordine Militare di Malta e per i quali il riconoscimento dello Stato possa apparire autorizzato dalla chiara derivazione delle origini, dalla lunga tradizione, dalla attività ininterrotta, dagli apprezzamenti nel campo internazionale, dalla funzione assistenziale svolta ed alla finalità sociale perseguita, dal favorevole pronunciato della magistratura.

Va piuttosto considerato che, di fronte al numero dei ripetuti Ordini ed alla insuperabile necessità di adeguate ricerche araldiche, ogni discriminazione sarebbe in questa sede impossibile e che evidenti ragioni di convenienza, di fronte alla conclamata urgenza di addivenire alla istituzione dell'Ordine della Repubblica (salvo le riserve dei colleghi), consigliano il rinvio ad altra legge.

E poiché, in contrasto con la norma del disegno ministeriale, che comportava una delega al Governo per la emanazione delle norme necessarie per trasformare o sopprimere gli altri Ordini ed onorificenze, istituiti prima del 2 giugno 1946, in relazione ai principî del nuovo ordinamento costituzionale dello Stato, il testo approvato dal Senato molto opportunamente rinvia ad altra legge la disciplina di detti Ordini ed onorificenze (quali l'Ordine civile di Savoia, l'Ordine al merito del lavoro, l'Ordine coloniale della stella d'Italia, la decorazione della stella al merito del lavoro), basterà estendere il rinvio agli altri Ordini con personalità giuridica internazionale che meritino particolare considerazione per l'opera di assistenza e di utilità sociale svolta in Italia.

Ho creduto necessario di informare così dettagliatamente la Commissione su ogni punto del disegno di legge. Naturalmente, in relazione alle proposte di modifiche che ho illustrato nel corso della relazione, ho preparato gli emendamenti che presenterò a suo tempo e sui quali discuteremo.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
LUCIFREDI

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ROSSI PAOLO. Avrei una prima osservazione da fare: perché dire «cavaliere dell'ordine» e non, invece, motociclista o aviatore? Non siamo più nel secolo equestre; siamo nell'epoca del motore! Dirò comunque i motivi eteronomi che mi ispirano ad approvare il disegno di legge.

Se condividessi l'opinione espressa dall'onorevole Nasi, che cioè l'istituzione di un ordine cavalleresco è un potere conferito al Governo allo scopo di creare una classe affezionata alla Repubblica o – per dirla con un termine meno cortese – per giovarsi elettoralmente, per corrompere politicamente, per esercitare delle influenze, allora sarei nettamente contrario. Ma penso l'opposto.

Il Re Sole disse: «Tutte le volte che dò un cordone di San Luigi faccio un ingrato e 99 scontenti». Lo stesso avverrà per l'Ordine della Repubblica: ogni croce assegnata farà un ingrato e 99 scontenti.

Il miglior sistema lo adottò Carlo V, il quale, a cavallo, disse: *estote totos marchiones*. In tal modo l'effetto sarebbe scontato.

La verità è che il Governo si pone, con l'istituzione di questo Ordine, il problema della moralizzazione.

Quali sono le difficoltà? Moltissime. Mi dicono che vi sono adesso da 500 mila ad oltre un milione di cavalieri, commendatori, ecc., di quegli ordini che ho sentito qualificare come «fasulli», ordini che ammonterebbero ad oltre 300. Ora, questi cavalieri, questi commendatori, questi cavalieri di gran croce sono profondamente attaccati al titolo per la semplice ragione che lo hanno pagato. Essi sono sicuri di averne la proprietà. Se questi titoli fossero stati dati gratuitamente potremmo privarli facilmente; ma essendo stati comperati, privandone i possessori, questi si riterranno spogliati.

Non si può quindi parlare, onorevole Nasi, di strumento di corruzione. È veramente un

atto di moralizzazione, perché, ben lungi dall'acquistare degli amici, il Governo, che ha il coraggio di proporre una legge di questo genere, è sicuro di acquistarsi circa un milione di nemici, che sono i cavalieri creati da tutti gli Ordini che saranno messi fuori legge.

Seconda ed enorme difficoltà che il Governo deve affrontare è l'equiparazione tra i vecchi Ordini cavallereschi e i nuovi. Fra i due tipi di Ordini, quale avrà la prevalenza? Vi saranno alcuni che preferiranno rimanere commendatori o grandi ufficiali della corona d'Italia, altri, invece, vorranno essere cavalieri della Repubblica. Ritornano, dunque, in giuoco le vecchie questioni che toccano profondamente la consistenza politica del paese, e si deve riconoscere, che è una difficoltà grande che il Governo affronta senza nulla acquistare. D'altra parte, proprio per delle ragioni di serietà, è necessario disciplinare il conferimento di queste onorificenze. Ad esempio, in Isvizzera, esse non si usano affatto, tanto che il presidente della Confederazione elvetica si chiama signor tale o dottor tale, e non avviene come nel nostro paese e anche in altri paesi, questa corsa alle onorificenze. Ritengo, infine, che questo disegno di legge non potrà assolutamente essere uno strumento di corruzione politica, semmai uno strumento che regoli concretamente la materia.

SAILIS. Se io dovessi seguire l'interno impulso del mio animo sottoscriverei le dichiarazioni dell'onorevole Nasi. Evidentemente il mondo non ha eccessivamente progredito, se gli uomini ambiscono ancora, e in questo periodo, di ottenere onorificenze. Tuttavia, i costituenti hanno messo fra le prerogative del Capo dello Stato anche quella di conferire onorificenze, per cui non ci resta che attuare la Costituzione.

NASI. Ma non ha l'obbligo!

SAILIS. Comunque, il Capo dello Stato ha questa facoltà, e noi la dobbiamo attuare attraverso una legge ordinaria. Inoltre (malgrado la mia avversione a qualsiasi tipo di onorificenza), devo riconoscere che fortunatamente le onorificenze oggi non contrastano sostanzialmente con i principî di uno Stato democratico, in quanto esse non stabiliscono delle differenze, delle gerarchie nella capacità giuridica dei cittadini. Si tratta soltanto di parvenze, di pure esteriorità, che tuttavia noi dobbiamo sforzarci di disciplinare nel modo più perfetto. È indubbio che il cuore degli uomini, e anche quello delle donne, desidera le onorificenze, ma queste debbono essere conferite per meriti concretamente acquisiti. Quindi, le onorificenze dovrebbero essere un riconoscimento di benemerenze acquisite e una distinzione formale non sostanziale. Conseguentemente, a mio avviso, dovrebbero sparire i conferimenti meccanici come avveniva per il passato, e cioè quando un ufficiale, o un alto funzionario dello Stato giungeva ad un determinato grado, automaticamente veniva conferita, immancabilmente, una onorificenza.

In questo modo, onorevoli colleghi, le onorificenze si sono declassate. È necessario, dunque, disciplinare questa materia in modo che le onorificenze siano mantenute ad un livello sufficientemente alto per quanto riguarda la dignità e il prestigio di esse. È stato bene che nell'articolo 8 si sia vietato il conferimento di onorificenze, di decorazioni e di distinzioni cavalleresche, con qualsiasi forma o denominazione, da parte di enti, associazioni o privati. Onorevoli colleghi, non bisogna dimenticare che molti Ordini, spesso senza alcuna tradizione, hanno fatto mercato delle onorificenze. Non sono poi d'accordo con il collega Rossi nel senso che bisogna indulgere con coloro che hanno pagato queste onorificenze. Appunto perché le hanno pagate, la legge li deve perseguire, dando anche una manifestazione di severità nei confronti di coloro che hanno commesso eventuali reati con questo commercio di onorificenze. Sono, poi, contrario alla proposta dell'onorevole relatore, e cioè di mitigare il capoverso dell'articolo 8, che, invece, manterrei invariato. Posto che dobbiamo indulgere di fronte alla psicologia umana, questa materia dobbiamo disciplinarla nel migliore dei modi, onde alle onorificenze siano connessi il prestigio e la dignità necessari.

RUSSO CARLO. Condivido la perplessità iniziale dell'onorevole Sailis, perplessità che non sono riuscito completamente a superare. Avrei votato a favore della proposta dell'onorevole Nasi, ma mi sono dovuto astenere per due considerazioni: prima di tutto, perché la Costituzione stabilisce che il Presidente della Repubblica ha la facoltà di conferire le onorificenze; in secondo luogo perché questa legge impedisce l'abuso che si è venuto a verificare in questi anni di carenza legislativa in questa materia che riguarda il conferimento di onorificenze da parte di Ordini, fioriti spesso dal nulla. Per queste ragioni, voterò a favore del disegno di legge. Debbo, inoltre, dichiarare che sono nettamente contrario alle modifiche proposte dall'onorevole relatore all'articolo 8 e all'articolo 9. Ad esempio, all'articolo 8, l'onorevole relatore propone che si distingua l'ipotesi

delle onorificenze conferite prima dell'entrata in vigore di questa legge. Faccio osservare che, qualora noi accettassimo questa proposta, daremmo modo a questi Ordini, nati talvolta per speculare sul conferimento delle onorificenze, di conferire ancora abusivamente altre onorificenze, nel tempo che intercorre tra l'approvazione della legge e la pubblicazione. A me pare, dato che la Costituzione, come ho detto, stabilisce che le onorificenze debbano essere direttamente conferite dal Presidente della Repubblica, che la dizione del disegno di legge non sia in contrasto con la Costituzione, e risponda anche a criteri di equità. Per queste considerazioni, credo che sia opportuno lasciare intatto anche l'articolo 9 senza fare eccezioni per nessun Ordine cavalleresco. Concludendo, mi dichiaro favorevole a che il disegno di legge venga approvato dalla Commissione senza modificazioi.

VIGORELLI. Vorrei, onorevoli colleghi, che questa discussione fosse in breve conclusa. Dal momento che la legge è qui davanti a noi, approviamola o, comunque, esaminiamola: tanto non cambieremo niente né in senso favorevole né in senso dannoso; soprattutto non moralizzeremo niente. Quanto alla Svizzera, davvero non mi preoccupo: gli svizzeri ci hanno sempre chiamati commendatori e tali continueranno a chiamarci. Quanto al Governo, davvero non mi varrò di questo disegno di legge per spiegare la mia attività di oppositore, anche se, presentando questo disegno di legge, il Governo non deve aver avuto molto coraggio.

NASI. Non penso ad oppormi alla istituzione di un Ordine cavalleresco; mi sono limitato a far presente che il momento attuale e la situazione presente suggerivano di rinviarne la discussione. Quanto al merito, non sono d'accordo con l'onorevole Vigorelli, ritenendo invece, che una qualche discussione su qualche punto ci debba essere. Per esempio, per quanto riguarda gli Ordini così detti « fasulli » non sono dell'opinione che soltanto l'Ordine del Santo Sepolcro e quello dei Cavalieri di Malta debbano essere riconosciuti: ve ne sono altri che hanno gli stessi titoli e gli stessi meriti.

Dal momento quindi che si vuol discutere la legge, la si discuta e non limitiamoci ad accettare il testo del Senato *sic et simpliciter*. In sede di discussione degli articoli, mi permetterò di presentare degli emendamenti: per esempio chiederò che, come i deputati e i senatori, così anche i magistrati non possano essere... crocefissi: ciò per non mettere in condizione i giudici di barattare la loro coscienza con una onorificenza. Mi associo poi al collega Rossi nel raccomandare prudenza nella distribuzione delle onorificenze.

TURCHI. Non riesco ad appassionarmi né a favore né contro questo disegno di legge. Non mi appassiono a favore perché personalmente ritengo che le onorificenze siano un retaggio del passato, non mi appassiono contro perché mi rendo conto che questo bisogno sussiste e che una onorificenza può essere ambita e, in certi casi, anche necessaria.

Evidentemente, il problema è quello della distribuzione delle onorificenze. Tuttavia, dal momento che siamo entrati nell'ordine di idee di istituire l'Ordine cavalleresco, penso sarà bene staccarci dal passato anche per quello che si riferisce ai nomi. Diceva giustamente l'onorevole Rossi che oggi i cavalli non hanno più la funzione ed il significato di una volta: perché dunque dovremo continuare a chiamare cavalieri coloro che non sono mai stati... a cavallo? Penso che sarà bene trovare una dizione diversa.

Nel disegno di legge, poi, non si fa nessuna menzione alle donne. Può darsi che sia sottinteso. Io tuttavia proporrò un apposito emendamento perché sia detto espressamente che le onorificenze possono essere conferite anche alle donne.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

CASALINUOVO, *Relatore*. Ritengo che, in ordine alla opportunità di votare il disegno di legge non esistono ormai più dissensi: tutti i colleghi intervenuti nella discussione generale si sono dichiarati, in sostanza, favorevoli al merito della legge, pur segnalando delle riserve di carattere particolare. Lo stesso onorevole Nasi ha chiarito che la sua richiesta di sospensiva non voleva aver significato di una opinione contraria al contenuto del disegno di legge.

Per ragioni di brevità, ritengo pertanto che non si debba insistere maggiormente sui caratteri generali del provvedimento e propongo senz'altro di passare all'esame degli articoli, e, in questa sede, potremo approfondire le questioni di ordine particolare.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio* Anche io mi limiterò a brevissime dichiarazioni. Non ho bisogno di smentire coloro che hanno accusato il Governo di voler usare delle onorificenze come di un mezzo elettorale. È per lo meno puerile pensare oggi ad una cosa del genere. La cosa poteva forse essere possibile quando esistevano i capi elettori: oggi vanno alle urne 23 milioni di cittadini e ci vuole altro che una onorificenza per influenzarli... D'altra

parte mi dicono che nel 1945-46 è stato fatto largo uso da parte della monarchia di questo mezzo: tuttavia il *referendum* è andato come è andato.

Quanto all'osservazione dell'onorevole Turchi relativa alla estensione del provvedimento alle donne, faccio presente che anche in Senato era stato proposto un emendamento del genere; venne respinto perché parve pacifico che, avendo le donne uguali diritti degli uomini, le onoreficenze potessero conferirsi anche ad esse e, d'altra parte, pareva che una specificazione particolare potesse costituire un dannoso precedente.

PRESIDENTE. Data l'ora tarda l'esame degli articoli del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte e del disegno di legge oggi esaminati.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta delle seguenti proposte di legge:

CREMASCHI CARLO: Ricostituzione dei comuni di Gandellino, Valgoglio e Gromo, in provincia di Bergamo. (875).

Presenti e votanti. 28
Maggioranza 15
Voti favorevoli 25
Voti contrari 3

(*La Commissione approva*).

SCHIRATTI: Costituzione in comune autonomo della frazione Lignano-Sabbia d'oro del comune di Latisana, in provincia di Udine. (1509).

Presenti e votanti 28
Maggioranza 15
Voti favorevoli 24
Voti contrari 4

(*La Commissione approva*).

Senatori BOERI e MERLIN ANGELINA: Disposizioni a favore dei farmacisti perseguitati politici. (1680).

Presenti e votanti. 28
Maggioranza 15
Voti favorevoli 25
Voti contrari 3

(*La Commissione approva*).

e del disegno di legge:

« Concessione di un contributo straordinario di lire due milioni a favore dell'Associazione nazionale reduci garibaldini, per il funzionamento della Casa di riposo per vecchi garibaldini in Gaeta ». (1763).

Presenti e votanti. 28
Maggioranza 15
Voti favorevoli 27
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Amadeo, Bima, Carignani, Casalinuovo, Cremaschi Carlo, Delle Fave, Delli Castelli Filomena, De Michele, Donatini, Lombardi Ruggero, Lombardi Colini Pia, Longhena, Lucifredi, Merloni, Molinaroli, Nasi, Natali Ada, Numeroso, Paganelli, Resta, Ricciardi, Riva, Rossi Paolo, Russo Carlo, Sailis, Sampietro Umberto, Targetti, Turchi.

Sono in congedo:

Tozzi Condivi e Tupini.

La seduta termina alle 11,30.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI